

L.Ci.
L.Ci.

E-MAILED

Pg + sost.

29 GIU. 2012

N° 26/2012 Reg. Circolari

<i>Csm</i>	Roma	28/06/2012
	Protocollo	P15127/2012



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

PROCURA	CA
N. 3460	28 GIU. 2012
HOR S.P.	
Funzione 16	1 1
Fascicolo	

Ai Signori PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

V. In Cagliari, addì 28 GIU. 2012

Il Procuratore Generale
Ettore Argioni

Ai Signori PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le Corti di
Appello
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 92/RI/2011 - Nuova disciplina dell'albo dei magistrati da destinare ad incarichi internazionali in esecuzione della delibera n. 38/RI/2009 del 1° giugno 2011.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 giugno 2012, ha adottato la seguente delibera:

«Albo internazionale per i magistrati disponibili ad incarichi di cooperazione internazionale gestiti dal Consiglio Superiore della Magistratura.

1. Tipologia degli incarichi internazionali. I magistrati ordinari svolgono incarichi di natura internazionale di varia natura e impegno, alcuni dei quali previo collocamento fuori ruolo, altri senza cessare l'esercizio delle funzioni ma previa autorizzazione del Consiglio. I poteri del Consiglio nella selezione e nella destinazione dei magistrati ad incarichi internazionali variano in ragione della natura dell'oggetto degli stessi e della loro disciplina (cfr. documento ricognitivo dell'ufficio studi in data 12.11.2010).

Nei casi in cui la selezione del magistrato da destinare all'attività internazionale spetta ad Enti diversi dal Consiglio, a quest'ultimo compete, con un variabile ambito di discrezionalità, unicamente la valutazione in ordine alla autorizzabilità dell'incarico, sotto il profilo dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza.

Rientrano in questa tipologia:

a) gli incarichi di natura giurisdizionale, affidati ai magistrati quali componenti di organismi internazionali di giustizia, con l'attribuzione di compiti sia di giudice sia di pubblico ministero; tali incarichi sono conferiti previa delibera del Consiglio che, considerata la natura particolare degli incarichi, non è però equiparabile a tutte gli altri provvedimenti di collocamento fuori ruolo (circolare n. P. 2766 del 6 febbraio 2008 e succ. mod. sul collocamento fuori ruolo dei magistrati -

<i>Csm</i>	Roma	28/06/2012
	Protocollo	P 15127/2012

L.Ci.

oggi trasfusa e recepita in maniera integrale nel paragrafo XXII della circolare n. 12046 dell'8 giugno 2009 in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni precisa che la applicazione della disciplina è limitata "solo ai collocamenti fuori ruolo relativi all'attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali"- punto 1);

b) gli incarichi di natura sostanzialmente amministrativa (fra questi in particolare quelli di **esperti giuridici**, disciplinati dalle disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 168) e quelli **di natura mista** (amministrativa e giurisdizionale, come quelli relativi ad attività riconducibili alle cd. Azioni comuni, espressione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea), rispetto ai quali la normativa consiliare richiede – ai fini del collocamento fuori ruolo - che gli incarichi siano previsti da fonti "qualificate" (legge, norme della Unione Europea, trattati internazionali, altre norme primarie o c.d. "azioni comuni") e la verifica della sussistenza di "un interesse dell'amministrazione della giustizia" (cfr. par. XXXII punto 2 circ. 12046 cit.).

2. Incarichi conferiti dal Consiglio. Spetta al Consiglio Superiore la selezione dei magistrati da destinare ad incarichi internazionali relativi all'attività di cooperazione svolta dal Consiglio medesimo in ambito europeo e con magistrature ed Istituzioni di altri Paesi.

In tali settori, il Consiglio ha intensificato il suo impegno, consapevole dell'importanza che la "presenza di esperti italiani riveste nelle sedi europee ai fini della crescita della cultura giuridica e della definizione di standard condivisi che siano espressione di quei valori fondamentali di indipendenza e responsabilità del corpo giudiziario che costituiscono una delle profonde ragioni d'essere del Consiglio Superiore della Magistratura" (risoluzione CSM su attività internazionale 27 luglio 2010).

Particolare rilievo hanno assunto anche i rapporti fra la magistratura del nostro paese e quella dei Paesi europei ed Extraeuropei, con forme di scambio e di collaborazione diretta, e le relazioni istituzionali fra il Consiglio italiano e le analoghe istituzioni di altri Paesi.

2. 1 Rientrano nell'ambito degli incarichi relativi ad attività di cooperazione svolta dal Consiglio quelli conferiti in relazione ai **progetti di gemellaggio** (*twinning projects*), finalizzati all'*Institution Building* e alla verifica e alla promozione dell'acquis comunitario dei paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'Unione Europea; tale strumento – elaborato dalla Commissione Europea per prestare assistenza a tali paesi, tramite altro Stato membro, e sostenerlo nel raggiungimento degli standards europei, operando le necessarie modifiche istituzionali e legislative- richiede l'applicazione residenziale di esperti (*Resident Twinning Advisor* -RTA) che lavorano nel progetto nella corrispondente istituzione del Paese beneficiario per un periodo di almeno un anno, supportati da un senior *Project Leader* nell'amministrazione dello Stato membro, il quale è responsabile della realizzazione del progetto e del coordinamento delle richieste ed indicazioni provenienti dallo Stato membro.

2.2 Di analoga natura sono gli incarichi conferiti dal Consiglio ai magistrati in relazione all'ulteriore servizio di supporto all' *Institution Building*, introdotto dalla Commissione Europea a partire dal 2001 al fine di soddisfare l'esigenza di un'assistenza di medio periodo, rappresentato dallo strumento del *Twinning Light* (in questo caso è prevista l'applicazione di funzionari degli Stati membri per un periodo della durata fino a sei mesi, con possibili ma limitate estensioni; tali esperti non devono necessariamente essere permanentemente collocati nei Paesi beneficiari, a differenza dei *Resident Twinning Advisors* e le procedure per l'assegnazione dei progetti sono semplificate rispetto a quelle utilizzate per i *Twinning*).

2.3 Sono riconducibili all'attività di cooperazione "istituzionale" gli incarichi relativi alle missioni di assistenza tecnica di breve periodo mediante lo **strumento TAIEX** (*The Technical Assistance and Information Exchange Instrument*), gestito centralmente (a Bruxelles) nel settore dell'approssimazione dei sistemi giuridici alla legislazione dell'Unione Europea ed all'applicazione di questa. Il programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni (TAIEX) è uno strumento di sostegno alle istituzioni per missioni a breve termine nel settore dell'adozione e dell'attuazione dell'acquis comunitario; TAIEX riceve le domande di assistenza provenienti dalle

L.C.I.

autorità pubbliche e dal settore privato e facilita la messa in contatto dei richiedenti e degli Stati membri interessati; il programma si giova dell'apporto di esperti distaccati e organizza visite di studio o di valutazione, seminari, incontri di lavoro e di formazione; fornisce del pari un'assistenza alla traduzione delle legislazioni e fornisce informazioni sul ravvicinamento delle varie normative.

2.4 Anche tutte le ulteriori attività che coinvolgono direttamente l'istituzione consiliare, quale parte dei progetti di cooperazione svolti sulla base di accordi bilaterali o multilaterali con altri Consigli, o quale soggetto destinatario di specifiche richieste di collaborazione in ambito ordinamentale o giudiziario, implicano una investitura diretta da parte del Consiglio in favore dei magistrati incaricati.

2.5 Esigenza da tempo avvertita, e più volte ribadita nelle delibere consiliari, in relazione al crescente impegno del Consiglio nel settore internazionale, è la creazione di strumenti adeguati che possano agevolare "le politiche di utilizzazione e valorizzazione dei magistrati in sede internazionale" (delibera del 26 luglio 2006) e "controllare e certificare l'attitudine agli incarichi di collaborazione internazionale" (delibera CSM del 1 giugno 2011).

A tale finalità risponde – sin dalla sua istituzione con delibera del 25 giugno 2008- "l'albo dei magistrati da destinare ad attività di rilievo internazionale".

La molteplicità ed eterogeneità degli incarichi internazionali nei settori di competenza del Consiglio, e i tempi brevi richiesti per la selezione dei magistrati da designare, richiedono una modifica dell'attuale disciplina dell'albo, in modo da assicurare una preliminare e più pregnante verifica dei requisiti professionali e linguistici e, solo all'esito di questa, la relativa iscrizione.

3. Procedura per l'iscrizione all'albo.

3.1 Requisiti linguistici. La richiesta di iscrizione all'albo deve essere accompagnata dall'indicazione delle conoscenze linguistiche comprovata da certificazione rilasciata da enti in base al sistema **Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue** (*Common European Framework of Reference for Languages -CEFR*) messo a punto dal Consiglio d'Europa, o dagli enti certificatori di paesi extraeuropei che hanno come punto di riferimento esplicito il QCER, ovvero da altra documentazione che attesti inconfutabilmente il livello di conoscenza linguistica (come pubblicazioni, partecipazione a stages, seminari o workshop in lingua, precedenti incarichi nel settore internazionale).

In assenza di documentazione comunque idonea a comprovare il possesso di un adeguato livello di conoscenze linguistiche, come nel caso di certificazione indicativa di un livello di conoscenza "base" o "elementare" o di certificazione molto risalente nel tempo, e in tutte le ipotesi in cui il requisito linguistico non venga ritenuto adeguatamente documentato, il Consiglio si riserva di verificare le conoscenze dichiarate mediante esame telefonico.

3.2 Requisiti professionali. La richiesta di iscrizione all'albo deve essere accompagnata dalla indicazione specifica dei settori e delle materie nelle quali è disponibile a fornire collaborazione, con l'indicazione delle attività giudiziarie ed extragiudiziarie svolte e di eventuali pubblicazioni, idonei a provare la competenza professionale nei settori indicati in relazione ai quali il magistrato ha dichiarato la propria disponibilità.

3.3 L'inserimento nell'albo costituisce presupposto per la destinazione dei magistrati agli incarichi internazionali sopra indicati, ma non costituisce titolo di preferenza rispetto ad altri magistrati interessati. Il Consiglio può conferire l'incarico anche a magistrati non inseriti nell'albo, purché accerti il buon livello di competenza linguistica secondo i criteri sopra indicati.»

SECRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti